



# COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

P/zza P. S. Mattarella – 98062 FICARRA – tel. 0941 582666 – Fax 0941 582037 – segreteria@ficarra.it

## ORDINANZA N. 3 del 14.03.2021

**OGGETTO:** Misure di tutela preventiva da contagio virus Sars-Cov-2 – Chiusura nei giorni 15, 16 e 17 marzo 2021 dei locali del plesso di Ficarra dell'Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra-Sant'Angelo di Brolo.

### IL SINDACO

**VISTO** l'art.32 della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art.32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**VISTE** le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID19;

**VISTE** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

**VISTE** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, nonché il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;

**VISTO** il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7.10.2020 ed entrato in vigore l'8.10.2020, con il quale sono state adottate *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a *“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in G.U. n.52 del 2 marzo 2021;*

**VISTO** il D.L. 13 marzo 2021 recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.62 del 13-03-2021)*

**VISTE** le ordinanze del Ministero della Salute in data 13 marzo 2021;

#### **CONSIDERATO**

- che nei comuni della intera area della costa e dell'entroterra Nebroideo ubicati fra Capo d'Orlando e Patti si registra una recrudescenza di fenomeni di contagio da virus-Sars-Cov-2 che stanno interessando le fasce giovanili della popolazione;
- che da parte delle autorità sanitarie si stanno conducendo degli approfondimenti tendenti

ad accertare o scongiurare la presenza, nei soggetti contagiati, di mutazioni del virus la cui maggiore diffusività è stata, da ultimo, a più riprese, segnalata in sede scientifica;

- che destano notevole preoccupazione tanto la normale frequenza e quantità di contatti sociali esistenti fra i giovani in tutte le istituzioni scolastiche nelle quali, da alcune settimane si è ripresa, seppur non a pieno regime, la didattica in presenza ma ancor più gli assembramenti che caratterizzano le fasi di entrata ed uscita dalla scuola così come i viaggi di andata e ritorno dalle sedi scolastiche mediante la fruizione di mezzi pubblici;
- che nella giornata di ieri, in paese, si sono registrati due casi di positività e che gli interessati e le loro famiglie si sono già posti in isolamento volontario mentre è in corso di svolgimento — anche da parte di questo ente seppur nei limiti di quanto possibile con i mezzi a disposizione — il tracciamento dei vari contatti dei soggetti contagiati;
- che per le vie brevi già ieri lo scrivente ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale - Dipartimento Di Prevenzione - Distretto Di Patti- UOS di Medicina Preventiva/Autorizzazioni l’effettuazione di uno screening mediante tamponi rivelatori di contagio da SarsCov2 da effettuarsi su tutti gli alunni che frequentano il plesso di Ficarra dell’Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra- Sant’Angelo di Brolo, sul personale docente e non docente operante nella stessa struttura nonché su tutto il personale del Comune di Ficarra e sulle categorie di popolazione a rischio;
- che si è presa visione dei provvedimenti di chiusura prudenziale delle scuole già adottati da alcuni sindaci dei paesi limitrofi mentre sono stati sentiti i sindaci degli altri paesi dei dintorni i quali hanno manifestato l’orientamento ad assumere provvedimenti prudenziali di chiusura delle scuole;
- che, in particolare, quanto all’Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra-Sant’Angelo di Brolo, esiste già un provvedimento di chiusura delle scuole adottato dal Sindaco di Brolo mentre il Sindaco di Sant’Angelo di Brolo, sentito sul punto, sta approntando un provvedimento di chiusura delle scuole del suo comune;
- che la presenza di qualche soggetto contagiato fra gli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra-Sant’Angelo di Brolo, in considerazione del fatto che vi sono docenti che operano su più plessi aventi sede nei tre comuni consiglia e rende opportuna l’adozione di una linea di condotta per quanto possibile comune al fine di scongiurare efficacemente rischi di diffusione del contagio anche in un singolo plesso facente parte dell’I.C.;

**RITENUTO** che quanto rappresentato — nelle more dell’effettuazione degli screenings — imponga l’adozione di un provvedimento volto a garantire il mantenimento dei necessari standards di sicurezza sanitaria ed igiene nella fruizione della struttura scolastica da parte dei giovanissimi alunni nonché degli insegnanti e del personale ATA;

**VISTO** il regolamento comunale di igiene e sanità;

**VISTO** l’art. 50, comma 5, del D.L. n. 267 del 18.08.2000 riguardante le ordinanze contingibili ed urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

**VISTO** l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;

## **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di consentire la riapertura delle scuole nelle migliori condizioni di sicurezza ed in coerenza con i vincoli generali esistenti:

a) che nelle giornate di **lunedì 15.03.2021, martedì 16.03.2021 e mercoledì 17.03.2021** — fatto salvo eventuale prolungamento da comunicarsi con successivo provvedimento — i locali dell'Istituto comprensivo Brolo-Ficarra-Sant'Angelo di Brolo, **quanto al plesso scolastico presente sul territorio del Comune di Ficarra, restino interdetti all'accesso di alunni, insegnanti e personale ATA e, di conseguenza, che in essi non si tenga alcuna attività didattica;**

b) i locali del plesso scolastico vengano sottoposti, a cura di personale comunale, ad operazioni di sanificazione con l'uso di idonea attrezzatura e materiali nella disponibilità del Comune.

### **DISPONE**

1) La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra-Sant'Angelo di Brolo, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina, all'ASP Messina – Distretto di Patti, all'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito Territoriale di Messina, al Comando stazione dei Carabinieri di Ficarra, al Coordinatore della Polizia Municipale, ai Responsabili con funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa del Comune di Ficarra.

2) La pubblicazione della presente ordinanza sul portale istituzionale del Comune e la realizzazione di forme di pubblicità della stessa che siano idonee a portarne i contenuti rapidamente a conoscenza dei genitori degli alunni.

### **FA CARICO**

a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

### **AVVERTE**

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.



**IL SINDACO**  
Gaetano Artale